

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del circolo arci "CIRCOLO DI CULTURA
CINEMATOGRAFICA AGORA' APS"
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2019, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 18.30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA AGORA'", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 *(adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili)*;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Maria Chiara Panesi, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Federico Fabiani.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA APS**"
- b) gli articoli modificati;
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "VALDERA".



ALLEGATO ALL'ATTO
N. 1287 SERIE 3
REGISTRO DELLE IMPRESE
10/07/2019



TRIBUNALE CIVILE DI PONTEDERA
L. 10/07/2019
(*)

STATUTO CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA AGORA' APS

Costituzione e finalità

Art.1

E' costituito in Pontedera, via Carducci 8, il Circolo di Cultura Cinematografica Agorà, Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione è un circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, è un centro di vita associativo autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata. Il Circolo non persegue finalità di lucro. Condividendone le finalità, aderisce alla rete associativa "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme espressive in campo cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero di spazi per lo sviluppo di una cultura cinematografica e delle forme comunicative ed espressive;
- la tutela dei diritti dei cittadini in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
- la valorizzazione e promozione dei linguaggi culturali, siano essi legati al teatro, all'arte, alla musica, al mediattivismo, alla scrittura ed alla promozione della lettura, all'espressione della creatività.

Art. 3

l) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante

Handwritten signature



lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) attività di promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
- c) attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- d) attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- e) attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- f) attività di educazione alla cittadinanza;
- g) attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;
- h) promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne teatrali, musica, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, presentazione di libri, film.
- i) Attività di promozione e sviluppo delle reti di comunità;
- j) organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- k) attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- l) attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- m) promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- n) attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo.
- o) Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.
- p) Attività di sviluppo e diffusione della cultura cinematografica, in particolare attraverso la proiezione di film nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari, nonché degli studi storici della tecnica e dell'arte cinematografica, dello sviluppo degli scambi culturali cinematografici tra i popoli e della cinematografia sperimentale.
- q) Attività di difesa, valorizzazione, sviluppo e la produzione di forme espressive in campo cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi.
- r) la promozione dell'attività cinematografica ad audiovisiva nella scuola, attraverso la diffusione del cinema e la produzione di audiovisivi, anche attivando specifici strumenti e percorsi di formazione ed aggiornamento diretti al corpo docente

Il Circolo può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, e alle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai



propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

I soci

Art.4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 del CTS. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera ARCI e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.



Art.7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti e le modifiche statutarie;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art.8

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art.9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento del Circolo;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

È espressamente esclusa la partecipazione temporanea all'associazione.



Art.10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni dell'Assemblea.

Patrimonio sociale e rendicontazione

Art.11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- eccedenze degli esercizi annuali.

Art.12

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a) quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- b) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) erogazioni liberali;
- f) raccolte fondi;



ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art.13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Art.14

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Art.15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone alle finalità di cui all'art 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art.16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Art.17

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata a cura del Consiglio direttivo tramite avviso esposto presso la sede del Circolo almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale



almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art.18

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.
- elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che proponga la composizione del nuovo organismo e che controlli lo svolgimento delle elezioni.

Art.19

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo l'eccezione di cui all'art. 20 e 30. E' espressamente previsto il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

Art.20

L'assemblea straordinaria, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 30.

Art.21

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, possono avvenire scrutinio segreto quando ne

Leofant

faccia richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. È composto da almeno 5 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, i componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo;
- il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo, quali consiglieri con delega al tesseramento o altro.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il rendiconto annuale. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione dei Soci o delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati
- i) decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;



presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

k) Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

l) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

Art.25

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente e straordinariamente quando ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da un terzo dei Consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art.26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza anche giustificata dai lavori del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.27

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art 29

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art 49 del CTS la delibera di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.



È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.31

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a norma dello statuto di "Arci aps", del CTS, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.

Pontedera, lì 2 luglio 2019

Leone' chare pary